

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL  
PERIODO COMPRESO TRA IL 01.04.2025 ED IL 31.12.2027 FRA COMUNE DI  
SODDI’ E BANCO DI SARDEGNA SPA**

**CIG. B9DB451BBD**

TRA

- il Comune di Soddi, rappresentato da Gusai Laura, nata/o a Nuoro il 21/01/1974  
nella sua qualità di Responsabile del servizio finanziario, nominato/a con decreto  
n. 14 del 01/08/2025 il/la quale interviene al presente atto in nome e per conto del  
Comune di Soddi, con sede legale in Soddi via Torino n. 1, codice fiscale n.  
80036030957 , (di seguito l’Amministrazione o l’Ente);

- l’Istituto Banco di Sardegna spa, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Del Fabro,  
nata a Sassari (SS) il 04/01/1972, nella sua qualità di Dirigente e Procuratore  
speciale, munita dei poteri rappresentativi derivanti dalla procura speciale del  
Presidente, rep. 263570, del dott. G. Maniga, notaio in Sassari, che interviene al  
presente atto in nome e per conto dell’Istituto Banco di Sardegna S.p.A. con sede  
legale nel Comune di Cagliari, Viale Bonaria n. 33 e sede amministrativa nel  
Comune di Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, codice fiscale 01564560900  
e P. IVA 03830780361 (di seguito l’Aggiudicatario o il Tesoriere);

si conviene e stipula quanto segue.

Premesso che

- con determinazione prot. 8939, rep. n. 667, del 21.10.2024, il Direttore del  
Servizio Spesa comune della Centrale regionale di committenza, ai sensi dell’art.  
17. comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ha aggiudicato l’appalto all’Istituto Banco  
di Sardegna S.p.A.;

- in data 09/12/2024 è stata stipulato il contratto di convenzione per la gestione del

Servizio di Tesoreria fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A., per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027;

- che l'art. 4 del Capitolato speciale di gara prevede l'estensione del Servizio di Tesoreria agli Enti Strumentali Regionali, alle Agenzie Regionali, agli Organismi Strumentali della Regione e, previa valutazione del merito creditizio, agli Enti Locali Territoriali, assoggettati al sistema di tesoreria unica, alle stesse condizioni, misure e norme previste per la Regione Sardegna;

- che con Protocollo n. 708 del 28/03/2025 l'Ente ha richiesto al Banco di Sardegna l'estensione del Servizio di Tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'Art. 4 del Capitolato speciale;

- che gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti degli Enti, inerenti agli ordinativi di incasso e di pagamento, sono a carico degli stessi e formano oggetto di separata contrattazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali**

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale anche tenuto conto di quanto specificato nel presente contratto, nonché nei relativi

	chiarimenti pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione	
	Sardegna, ID web 171750606353227, e nell'ambito della piattaforma	
	SardegnaCat, nell'offerta economica e negli allegati tutti e in tutta la	
	documentazione presentata dal Banco di Sardegna nell'ambito della procedura di	
	gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	seppure non materialmente allegati.	
	2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della	
	documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.	
	3. Il Tesoriere si obbliga ad attuare quanto previsto dai citati documenti, nelle	
	modalità e nei termini ivi indicati che si considerano essenziali ai fini dell'esatto	
	adempimento del presente Contratto.	
	<b>Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>	
	1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata:	
	a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle	
	prestazioni contrattuali;	
	b) da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel Capitolato speciale della	
	Regione Sardegna, compreso l'Allegato A1 Specifiche funzionali e tecniche;	
	c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici s.m.i. e	
	relativi allegati;	
	d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto	
	dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque	
	salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni	

migliorative.

3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2027.

2. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che l'Aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel capitolato speciale e nel relativo allegato tecnico-funzionale, secondo quanto specificato nel presente atto.

3. Il luogo principale di esecuzione del contratto è il territorio della Regione Sardegna.

#### **Articolo 4 bis – Gestione informatizzata del servizio**

1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Tesoriere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.

3. Ciascuna delle parti provvede a proprie spese all'attivazione, manutenzione e aggiornamento delle procedure di gestione e interscambio dei dati sui propri sistemi.

4. In particolare gli ordinativi di incasso, di pagamento e gli stipendi vengono generati e trasmessi dall'Ente al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (documenti informatici) con il formato da concordare tra il Tesoriere e la software house fornitrice e manuttrice dell'applicativo contabile in dotazione all'Ente.

5. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa di settore in materia di documenti informatici e più precisamente:

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Circolare n. 5/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante "SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - Decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"
- Circolare AgID n.64/2014; Circolare ABI serie tecnica n. 36 del 30/12/2013 "adeguamento regole tecniche dell'OIL, riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico OIL";
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale e relative disposizioni correttive e integrative";
- Deliberazione CNIPA n. 34 del 18/05/2006 "Regole Tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML";

• Circolare ABI - serie tecnica n.3 del 17/02/2016 “Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa”;

• D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”, modificato con D.M. 21 marzo 2013;

• Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico modificata dalla Determinazione DigitPA n. 69 del 28 luglio 2010”;

Per l'attuazione della gestione informatizzata il Tesoriere e l'Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti al protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l'altro, le modalità e le regole per la trasmissione all'Ente, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l'esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.

6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

#### **Articolo 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Comune di Soddi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/10/2022 e il Patto di Integrità, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05/05/2017 impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

#### **Articolo 6 – Verifiche di conformità**

1. Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato speciale, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

3. L'Amministrazione farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o

fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

4. Su richiesta dell'Amministrazione l'Aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento previste nel Capitolato speciale.

#### **Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.

2. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono: IBAN IT34L0101517297000070322832.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

5. Qualora le transazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.



## **Articolo 8 – Trasparenza**

1. L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 9 – Risoluzione**

1. Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente stabiliti dall'art. 122 del d.lgs.

31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili, costituiscono ipotesi di grave

	inadempimento, ai fini del comma 3 del medesimo articolo, le seguenti circostanze:	
	a) la riduzione del numero degli sportelli rispetto a quelli richiesti in sede di gara;	
	b) la violazione delle disposizioni previste dalle disposizioni in materia di contabilità,	
	dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo	
	nell'esercizio dei servizi di tesoreria;	
	c) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza richiamati nel Contratto;	
	d) mancata osservanza delle disposizioni contenute all'articolo 38 del Capitolato	
	speciale in ordine al divieto di cessione del contratto e di subappalto non	
	specificato in sede di gara;	
	e) mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli	
	ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all'Amministrazione;	
	f) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;	
	g) la grave e reiterata mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o	
	l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l'interruzione	
	ingiustificata del medesimo.	
	2. In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione della violazione degli	
	obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con Deliberazione della	
	Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, contesta il	
	fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10	
	(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non	
	fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla	
	risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	3. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato all'Aggiudicatario	
	solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e	
	rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute	

dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.

#### **Articolo 10 – Recesso**

1. L'Ente si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora lo stesso ritenga l'appalto non più rispondente all'interesse pubblico. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da trasmettere con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

2. Ai fini della determinazione dell'indennizzo, trova applicazione quanto previsto dal comma 1 dell'art.123 del D.Lgs 36/23.

#### **Articolo 11 – Condizioni Economiche**

1. Le condizioni economiche sono le seguenti:

a) Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica con liquidazione trimestrale pari al tasso di deposito presso la BCE, vigente nel trimestre di riferimento, sommato algebricamente allo spread di  $- 0,50$  (meno  $0,50$ ). Nell'ipotesi in cui la somma algebrica del tasso di deposito presso la BCE vigente nel trimestre di riferimento più lo spread offerto determini un tasso creditore negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

b) Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto pari al tasso di deposito presso la BCE vigente nel trimestre di riferimento sommato algebricamente allo spread di  $+ 0,50$  (più  $0,50$ ). Nell'ipotesi in cui la somma algebrica del tasso di deposito presso la BCE vigente nel trimestre di riferimento più lo spread offerto determini un tasso debitore negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

c) Rimborso spese e compenso, da corrispondere annualmente in via forfettaria onnicomprensiva e con liquidazione annuale, di cui all'art. 5, del capitolato (in

costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista) pari a euro

5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA esente;

d) Rimborso spese e compenso, da corrispondere annualmente in via forfettaria onnicomprensiva e con liquidazione annuale, di cui all'art.5, del capitolato (in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista, in alternativa al precedente punto c) pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA esente;

2. Il rimborso spese e compenso forfettario onnicomprensivo di cui alle precedenti lettere c) e d) è da intendersi a corpo ed è corrisposto annualmente. Con riferimento a periodi di efficacia del contratto inferiori all'anno, il compenso è commisurato ai mesi di effettiva vigenza del contratto medesimo. Ogni periodo superiore ai 15 giorni si considera equivalente al mese intero. In riferimento al trattamento fiscale del compenso forfettario, si precisa che la fatturazione del compenso forfettario di tesoreria sarà esente da IVA mentre il servizio di custodia e amministrazione dei titoli, assoggettato ad IVA, non sarà fatturato separatamente in quanto reso a titolo gratuito.

3. L'Amministrazione provvede al pagamento del compenso per il servizio di cui trattasi entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

5. La fattura, che dovrà contenere la descrizione "Servizio di tesoreria", dovrà essere trasmessa all'Ente che provvederà alla liquidazione.

6. Ai fini del pagamento della fattura verrà acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, il quale non dovrà segnalare

	alcuna inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati	
	nell'esecuzione del contratto, salvo in caso contrario l'obbligo per il Responsabile	
	dell'esecuzione di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza accertata e di disporre il pagamento direttamente agli enti	
	previdenziali e assicurativi.	
	7. In caso di formale adesione al servizio di conservazione digitale degli ordinativi	
	informatici, l'Amministrazione corrisponderà al Tesoriere un compenso forfettario	
	annuale omnicomprensivo di euro 657,00 (euro seicentocinquantasette/00) + IVA,	
	calcolato sulla media degli ordinativi emessi nel triennio 2021-2022-2023, al costo	
	di euro 0,60 (zero virgola sessanta) + IVA ciascuno.	
	<b>Articolo 12 - Sportelli</b>	
	1. Il Tesoriere per l'espletamento del servizio di tesoreria mette a disposizione il	
	numero di sportelli indicato all'art. 8 del Capitolato speciale, ovverosia uno sportello	
	nel territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna (Sassari, Nuoro,	
	Oristano e Sud Sardegna) e nella Città metropolitana di Cagliari.	
	2. Il Tesoriere si obbliga a mantenere tali sportelli aperti per tutta la durata del	
	Contratto.	
	<b>Articolo 13 – Garanzia per la corretta esecuzione del contratto</b>	
	1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267 del 2000, risponde, con tutte le	
	proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso	
	trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le	
	operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria.	
	2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal	
	prestare cauzione.	
	<b>Articolo 14 - Rinvio</b>	

1. Per quanto qui non previsto, ivi comprese le cause di risoluzione, le penali e le ipotesi di recesso unilaterale, si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto e alle norme del Codice civile in quanto applicabili nonché alle vigenti norme imperative in materia di appalti.

#### **Articolo 15 – Durata del Contratto**

1. Il presente Contratto decorre dal 01.04.2025 e scade il 31.12.2027, con possibilità per l'Amministrazione di avvalersi, ai sensi dell'art. 120 c.10 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e se adottata dalla Regione Sardegna, della proroga contrattuale per una durata di due anni, in virtù della quale il Tesoriere sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, nonché di eventuale opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120 c.11 del D. Lgs. n. 36/2023, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### **Articolo 16 - Antiriciclaggio**

1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2011 e s.m.i., dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

#### **Articolo 17 - Trattamento dati personali**

1. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di

seguito “GDPR”) e successive eventuali modifiche.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. In particolare, il Tesoriere dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto medesimo nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, “Informativa privacy” allegato alla documentazione di gara della Regione Sardegna.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto il rappresentante legale dell'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

5. Il Tesoriere si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

6. Il Tesoriere si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,

	nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a	
	farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al	
	trattamento dei dati personali.	
	7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza,	
	liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste	
	dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti	
	dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e	
	corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una	
	inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi	
	restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento	
	UE/2016/679 (GDPR)	
	8. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del	
	trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.	
	Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection	
	Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Ufficio speciale del	
	Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione”, nella persona del	
	suo responsabile pro-tempore. Sede: Cagliari – Viale Trieste n. 186 – Tel.	
	070.606.5735 – mail: rpd@regione.sardegna.it – PEC:	
	<a href="mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it">rpd@pec.regione.sardegna.it</a>	
	<b>Articolo 18 – Comunicazioni e foro competente</b>	
	1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti indicano l'indirizzo pec cui ricevere	
	le comunicazioni:	
	- per l'Ente: protocollo@pec.comune.soddi.or.it	
	- per il Tesoriere: enti.pubblici@pec.bancosardegna.it	



